SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **72**.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2007.

Indizione «La Tre Giorni della Salute» . . . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 23 aprile 2007.

Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione. Pag. 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° giugno 2007.

Conferimento, al dott. Giuseppe Fugaro, della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori attualmente pendenti presso l'Ufficio periferico di Milano dell'Ispettorato . . . Pag. 17

DECRETO 5 giugno 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela vini DOC «Brindisi» e «Squinzano», in Brindisi, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 19

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», in Cittanova, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopfin Service - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 20

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Multi Service - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Taranto, e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 20

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 giugno 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Matera. . . . . Pag. 21

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 23 aprile 2007.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2007, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 5 novembre 2004, n. 292 . . . . . Pag. 27

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 21 maggio 2007.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . . Pag. 30

DECRETO 4 giugno 2007.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) da realizzarsi nella regione Lombardia. (Decreto n. 816/Ric). Pag. 33

DECRETO 4 giugno 2007.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dei materiali avanzati, da realizzarsi nella regione Lombardia. (Decreto n. 817/Ric). . . . . Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria. . . . . Pag. 43

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia. Pag. 43

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Caserta. . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca. . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo . . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro . . . . . Pag. 45

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Pag. 45

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria. Pag. 46

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti. Pag. 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Maria SS. del Carmelo», in Floridia . . . . Pag. 47

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS. Sacramento», in Cagliari . . . . Pag. 47

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Gesù e Maria», in Sortino . . . . Pag. 47

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Maria SS. della Misericordia e Figliolanza», in Melilli. Pag. 47

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita S. Sebastiano», in Predosa. Pag. 47

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita dell'Annunziata», in Solero . . . . Pag. 47

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita S. Michele», in Solero . . . . Pag. 47

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita S. Bartolomeo», in Valenza . . . . Pag. 47

Ministero delle attività produttive:

Rinnovo delle abilitazioni ad alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici . . . . Pag. 47

Autorizzazione, all'organismo «CICPND - Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive», in Legnano, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione» . . . . . Pag. 48

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Milano . . . . Pag. 48

Passagio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vestone. . . . . Pag. 48

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Poggio Renatico . . . . . Pag. 48

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Sesto Calende . . . . Pag. 48

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Purtyl» . . . . . . Pag. 48

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cidr-E C.M.» . Pag. 49

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bogras». . . . . . Pag. 49

Ministero dello sviluppo economico:

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantasei società cooperative aventi sede nella regione Campania. Pag. 49

Approvazione della nuova modulistica connessa alla vigilanza sulle società cooperative. . . . . Pag. 51

Trasferimento lotti di terreno industriale al Consorzio ASI di Potenza . . . . Pag. 51

Trasferimento lotti di terreno industriale al Consorzio ASI di Salerno . . . . Pag. 51

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Efferalgan» . . . . Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cetirizina Merck Generics». Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hexvix». . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiorfix» . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% con potassio cloruro 0,15% Baxter» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rossitrol» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferplex Fol» . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rulid» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Securgin» . . . . . Pag. 56

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solmucol» . . . . Pag. 57

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Expose» . . . . Pag. 57

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decoder Micoflu» . . . . Pag. 57

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Transact Lat» . . . . Pag. 57

Regione Campania: Autorizzazione, alla società Ferrarelle S.p.a., all'utilizzo di una nuova linea per contenitori in vetro per la produzione e vendita delle acque minerali denominate Ferrarelle-Santagata-Natià . . . . Pag. 57

Regione Umbria: Rilascio della concessione di acqua minerale denominata «Idrea», in comune di Gualdo Tadino, alla Idrea S.r.l. . . . . Pag. 58

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 58

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Ministero delle comunicazioni

DETERMINAZIONE 1º giugno 2007.

Approvazione della graduatoria degli elenchi delle domande delle emittenti radiofoniche locali per l'ammissione ai contributi di cui al decreto 1º ottobre 2002, n. 225, per l'anno 2005.

07A05215

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **72**.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 32-*quater*, che individua gli organi tecnici del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

RIORDINO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dell'equilibrio di genere»;

b) al comma 2, lettera *l)*, le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

c) al comma 2, lettera *m)*, le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;

d) al comma 2, lettera *o)*, le parole: «Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;

e) al comma 2, lettera *p)*, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.»;

g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. I componenti del consiglio restano in carica fino alla

scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.»;

h) al comma 5, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sette»;

i) al comma 8, le parole: «dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «protratta per tre sedute consecutive»;

l) al comma 9, le parole: «due sedute» sono sostituite dalle seguenti: «una seduta» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

m) al comma 10, la parola: «generale» è sostituita dalle seguenti: «di seconda fascia»;

n) il comma 11 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonché nella giunta di cui al comma 6.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5.* Le competenze delle sezioni sono le seguenti:

a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;

b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;

c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialità ed intermedialità; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale.»;

c) al comma 6, dopo le parole: «nell'ambito del Consiglio superiore» sono aggiunte le seguenti: «, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore»;

d) al comma 7, le parole: «di giunta e» sono soppresse;

e) il comma 8 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, dopo la parola: «generale» sono aggiunte le seguenti: «e la giunta».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «che lo dirige» sono inserite le seguenti: «e che svolge anche le funzioni di segretario della giunta» e le parole: «dai segretari delle sezioni e della giunta» sono sostituite dalle seguenti: «dal segretario delle sezioni»;

b) al comma 2, le parole: «ai segretari delle sezioni e della giunta» sono sostituite dalle seguenti: «al segretario delle sezioni»;

c) al comma 3, le parole: «i segretari delle sezioni e della giunta» sono sostituite dalle seguenti: «della giunta e il segretario delle sezioni».

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali del presente capo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente regolamento.

2. A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennità fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, è ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento.

Capo II

RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI CONFERMATI

Art. 6.

Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori

1. Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è ridenominato: «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori».

2. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, del citato testo unico della radiotelevisione, il Codice di autoregolamentazione media e minori è adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è, altresì, determinata la composizione del Comitato di cui al comma 1.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

3. Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.

Art. 7.

Ricognizione degli organismi confermati

1. Fermo restando quanto disposto dal capo I e in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono organi tecnici del Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 32-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni:

a) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

b) la Commissione consultiva nazionale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

2. Sono, inoltre, confermati i seguenti organismi che operano presso il Ministero delle comunicazioni:

a) il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, di cui all'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

b) l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.

3. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 e il loro funzionamento non comportano oneri a carico del Ministero delle comunicazioni.

Art. 8.

Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui agli articoli 6 e 7 durano in carica tre anni decorrenti dalla data della entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Art. 9.

Soppressione di organismi

1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i seguenti organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni:

a) la Commissione per l'assetto radiotelevisivo di cui all'articolo 32-*quater*, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300;

b) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000, di cui all'articolo 32-*quater*, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

b) le lettere *b)* e *d)* del comma 4 dell'articolo 32-*quater* del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

c) la lettera *b)* del comma 2, dell'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per il Consiglio superiore delle comunicazioni, ivi compresi gli oneri di funzionamento e i compensi per i componenti, è ridotta del trenta per cento ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento e tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 135

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186), è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24).

— Si riporta il testo vigente dell'art. 32-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, come modificato presente decreto:

«Art. 32-*quater (Organizzazione del Ministero)*. — 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'àmbito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale.

2. Sono uffici centrali:

a) il Segretariato generale;

b) le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:

1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;

2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.

4. Sono organi tecnici del Ministero:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) *(abrogato)*;

c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

d) *(abrogato*;

e) la commissione consultiva nazionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».

— Il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214.

— Si riporta il testo dell'art. 9 come modificato dal presente decreto, e dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208:

«Art. 9 *(Ministero delle comunicazioni)*. — 1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) *(abrogata)*.

3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori.».

«Art. 35 *(Vigilanza e sanzioni)*. — 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonché all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2004, n. 167.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, recante: «Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2005, n. 278.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Composizione)*. — 1. I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto dei Ministro *tenendo conto dell'equilibrio di genere*.

2. Il Consiglio superiore è così composto:

a) il presidente, scelto tra persone estranee al Ministero delle comunicazioni, dotato di alta e riconosciuta esperienza e prestigio nelle discipline tecniche, economiche o giuridiche attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore;

b) il segretario generale del Ministero delle comunicazioni;

c) quattro dirigenti generali in servizio presso il Ministero delle comunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

d) un magistrato del Consiglio di Stato;

e) un magistrato della Corte dei conti;

f) un avvocato dello Stato;

g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) un rappresentante del Ministero dell'interno;

i) un rappresentante del Ministero della difesa;

l) un rappresentante del Ministero *dello sviluppo economico*;

m) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata competenza nelle materie di cui all'art. 1, comma 1;

o) un esperto in materia di innovazione tecnologica, designato dal *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*, di riconosciuta esperienza nel settore;

p) diciassette membri scelti tra persone dotate di elevata professionalità e competenza nelle discipline tecniche attinenti alla materia delle comunicazioni elettroniche e della multimedialità, economiche o giuridiche relative alle attribuzioni del Consiglio superiore.

3. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata.

4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza dei termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto

*disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.*

4-bis. *I componenti del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.*

5. Con decreto del Ministro è istituito un apposito elenco, composto da non più di *ventiquattro* nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a sette esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto.

6. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilità ed il componente, benché diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso è dichiarato decaduto dall'ufficio, con provvedimento del Ministro.

7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a:

a) rispettare l'obbligo di riservatezza;

b) non utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro incarico;

c) non assumere iniziative suscettibili di arrecare pregiudizio all'attività istituzionale e alle finalità perseguite dal Ministero delle comunicazioni;

d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.

8. In caso di assenza ingiustificata *protratta per tre sedute consecutive*, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalità di cui ai commi precedenti. Comporta altresì decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6.

9. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennità fissa, nonché un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di *una seduta* al giorno e *sei* sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica è dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente *di seconda fascia*.

11. *(Abrogato)*.

12. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Ordinamento)*. — 1. Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6.

2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi.

3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il Consiglio articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonché nella giunta di cui al comma 6.

5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:

a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;

b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;

c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialità ed intermedialità; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale.

6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonché delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore è reso dalla giunta, costituita nell'àmbito del Consiglio superiore, *presieduta dal Presidente del Consiglio superiore* e composta da non più di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, così come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta.

7. La nomina dei presidenti di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, può modificarla.

8. *(Abrogato)*.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali)*. — 1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede l'adunanza generale e la *giunta*;

b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformità alle previsioni dell'art. 3, e partecipa alle loro sedute con diritto di voto;

c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; può richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta;

d) ha facoltà di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all'art. 2, comma 5;

e) ha facoltà di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere.

2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianità di appartenenza all'organo ed, in caso di parità, dal presidente o dal componente più anziano d'età.

4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.

5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, può

disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresì effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali. L'attività istruttoria si conforma ai princìpi del pluralismo, delle pari opportunità, della speditezza e tempestività.

6. Nei pareri del Consiglio superiore è dato atto dell'attività istruttoria svolta.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Ufficio di segreteria)*. — 1. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige *e che svolge anche funzioni di segretario della giunta*, con qualifica dirigenziale, *dal segretario delle sezioni*, nonché dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento.

2. Il segretario dell'adunanza generale è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attività di supporto al presidente e sovrintende *al segretario delle sezioni*.

3. Il segretario dell'adunanza generale e *della giunta e il segretario delle sezioni* nell'àmbito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attività collegiale.

4. La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'àmbito della dotazione organica del Ministero.

5. L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 9 e 35 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, è il seguente:

«Art. 34 *(Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport)*. — *(Omissis)*.

3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante: «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per il testo dell'art. 32-*quater* del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2001, n. 156, è il seguente:

«Art. 14 *(Composizione)*. — 1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *e)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, è il seguente:

«Art. 7 *(Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative)*. — 1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative:

(omissis);

e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, per il testo dell'art. 32-*quater* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (*Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1993, n. 253):

«Art. 2. — 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autoriz-

zate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

3-*bis*. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.

4. *(abrogato)*.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

07G0087

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2007.

Indizione «La Tre Giorni della Salute».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il Piano sanitario nazionale 2006-2008 che individua tra gli obiettivi di interesse prioritario, ai fini della prevenzione e promozione della salute, la promozione di stili di vita sani, quali: il contrasto al tabagismo, la promozione di abitudini non sedentarie, la promozione attiva di corrette abitudini alimentari;

Visto il programma interministeriale «Guadagnare Salute», sottoscritto in data 3 maggio 2007, che in particolare, promuove la realizzazione di iniziative di comunicazione volte ad informare e sensibilizzare i cittadini sui comportamenti alimentari salutari, la lotta al tabagismo, la lotta all'abuso di alcol e la promozione dell'attività fisica;

Ritenuta l'opportunità di realizzare, nell'ambito del programma suddetto, una iniziativa di comunicazione denominata «La Tre Giorni della Salute» da organizzarsi in accordo tra il Ministero della salute, con altre Amministrazioni centrali e con la collaborazione di Enti pubblici territoriali, per promuovere, sul territorio, una serie di eventi volti a sensibilizzare i cittadini sulle scelte di vita salutari;

Su proposta del Ministro della salute;

EMANA
la seguente direttiva:

Nei giorni 15, 16, e 17 giugno 2007, si celebrerà l'evento-manifestazione «La Tre Giorni della Salute».

Le Amministrazioni pubbliche e gli organismi coinvolti, si impegnano a promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione, l'attenzione e l'informazione per favorire l'adozione da parte dei cittadini di scelte di vita salutari.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della salute
TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 306

07A05417

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 aprile 2007.

Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che individua le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell'interno;

Vista la Dichiarazione sul dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale in Europa e come strumento di pace nell'area mediterranea, adottata dai Ministri dell'interno dell'Unione europea e fatta propria dai Capi di Stato e di Governo durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003, al termine del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2007 per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'interno per l'anno 2007;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2004, con il quale è stato istituito il Comitato contro la discriminazione e l'antisemitismo con il compito di esercitare un costante monitoraggio sui pericoli di regressione verso forme di intolleranza, razzismo, xenofobia e antisemitismo;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre e 30 novembre 2005 con i quali si è proceduto all'istituzione presso il Ministero dell'interno della Consulta per l'Islam italiano e all'individuazione nominativa dei componenti dello stesso consesso;

Visto il proprio decreto 13 ottobre 2006 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per la valorizzazione della cultura della Repubblica;

Visto il proprio decreto 13 ottobre 2006 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato scientifico incaricato di elaborare la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione;

Visto il decreto 15 dicembre 2006, di concerto fra il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Ministro dell'interno, con il quale è stata istituita la Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo culturale e religioso;

Considerato che le linee di indirizzo della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2007 riguardano, fra l'altro, il completamento dei diritti di cittadinanza degli immigrati in parallelo con un definito quadro di doveri e, inoltre, la promozione del dialogo fra persone di culture e religioni differenti;

Considerato che la citata direttiva generale del Ministro dell'interno per il 2007 contempla la priorità politica, condivisa con tutte le componenti istituzionali interessate, di «contribuire a migliorare il governo dei fenomeni dell'immigrazione e dell'asilo» «a fini di massima coesione, integrazione sociale e condivisione di valori e diritti da parte delle varie componenti della realtà di pluralismo culturale e religioso presente nel Paese»;

Acquisita la proposta di Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dal Comitato scientifico istituito con il citato decreto 13 ottobre 2006 e la Relazione illustrativa che la accompagna;

Constatato che la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione enuclea, anche in un'ottica programmatica ed in vista di una sempre più ampia realizzazione, i principi ispiratori dell'ordinamento e della società italiana nell'accoglienza e regolazione del fenomeno migratorio in un quadro di pluralismo culturale e religioso;

Ritenuto che la Carta possa costituire, anche alla luce di analoghe esperienze ed iniziative avviate in altri Paesi europei, un utile strumento di orientamento dell'azione dell'Amministrazione dell'interno per l'integrazione dei soggetti dell'immigrazione nella società italiana e per favorire la coesione sociale attraverso le più idonee garanzie civili e sociali, in coerenza con il quadro normativo costituzionale, comunitario, e internazionale sui diritti umani;

Ritenuto di condividere, per i suesposti motivi, il testo della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e di accogliere le proposte conclusive della Relazione;

Ritenuto di affidare ad un gruppo di studiosi e di esperti particolarmente qualificati il compito di elaborare, proporre e promuovere, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'interno, le più opportune forme e modalità per la conoscenza e la diffusione della Carta e le successive iniziative e interventi, anche per l'integrazione della stessa attraverso documenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di seguito denominata Carta dei valori, il cui testo è riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero dell'interno orienta le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale.

Art. 2.

1. È istituito il Consiglio scientifico incaricato di approfondire e proporre le più opportune iniziative per la conoscenza, la diffusione della Carta dei valori ed i successivi interventi e di studiare le soluzioni più adeguate per l'armonica convivenza delle comunità dell'immigrazione e religiose nella società italiana.

2. Nell'espletamento del suo mandato il Consiglio scientifico procede anche mediante incontri consultivi con esponenti delle associazioni ed organizzazioni operanti nel mondo delle comunità immigrate, con esponenti delle diverse confessioni ed organizzazioni religiose, con i componenti della Consulta per l'Islam italiano, che, aderendo alla Carta dei valori, intendano partecipare, nella propria autonomia, alla diffusione e attuazione della Carta.

3. Con separato provvedimento si procederà alla costituzione e alla disciplina del Consiglio.

Roma, 23 aprile 2007

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 276

CARTA DEI VALORI
DELLA CITTADINANZA E DELL'INTEGRAZIONE

L'ITALIA, COMUNITÀ DI PERSONE E DI VALORI.

L'Italia è uno dei Paesi più antichi d'Europa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell'orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l'ebraismo, ha preparato l'apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia.

I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell'impegno di generazioni di uomini e di donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella Costituzione democratica del 1947. La Costituzione rappresenta lo spartiacque nei confronti del totalitarismo, e dell'antisemitismo che ha avvelenato l'Europa del XX secolo e perseguitato il popolo ebraico e la sua cultura.

La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano. Partendo dalla Costituzione l'Italia ha partecipato alla costruzione dell'Europa unita e delle sue istituzioni. I Trattati e le Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato sui diritti umani e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli.

La posizione geografica dell'Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni. Immersa nel Mediterraneo, l'Italia è stata sempre crocevia di popoli e culture diverse, e la sua popolazione presenta ancora oggi i segni di questa diversità.

Tutto ciò che costituisce il patrimonio dell'Italia, le sue bellezze artistiche e naturali, le risorse economiche e culturali, le sue istituzioni democratiche sono al servizio degli uomini, delle donne, dei giovani, e delle future generazioni. La nostra Carta costituzionale tutela e promuove i diritti umani inalienabili, per sostenere i più deboli, per garantire lo sviluppo delle capacità e attitudini di lavoro, morali, spirituali, di ogni persona.

DIGNITÀ DELLA PERSONA, DIRITTI E DOVERI.

1. L'Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni previste dalla legge, l'Italia offre asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati o impediti nell'esercizio delle libertà fondamentali.

2. Nel prevedere parità di diritti e di doveri per tutti, la legge offre il suo sostegno a chi subisce discriminazioni, o vive in stato di bisogno, in particolare alle donne e ai minori, rimovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.

3. I diritti di libertà, e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo devono estendersi a tutti gli immigrati. È garantito il diritto alla vita dal suo inizio fino al compimento naturale, e il diritto alla salute con le cure gratuite quando siano necessarie; una protezione speciale è assicurata alla maternità e all'infanzia. Il diritto all'istruzione è riconosciuto quale strumento indispensabile per la crescita personale e l'inserimento nella società.

4. L'uomo e la donna hanno pari dignità e fruiscono degli stessi diritti dentro e fuori la famiglia. Alle donne, agli uomini, ai giovani immigrati l'Italia offre un cammino di integrazione rispettoso delle identità di ciascuno, e che porti coloro che scelgono di stabilirsi nel nostro Paese a partecipare attivamente alla vita sociale.

5. L'immigrato può, alle condizioni previste dalla legge, diventare cittadino italiano. Per ottenere la cittadinanza nei tempi previsti dalla legge occorre conoscere la lingua italiana e gli elementi essenziali della storia e della cultura nazionali, e condividere i principi che regolano la nostra società. Vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere pienamente cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni.

DIRITTI SOCIALI. LAVORO E SALUTE.

6. L'Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini. Il lavoro favorisce lo sviluppo della persona e la realizzazione delle sue attitudini e capacità naturali.

7. L'immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito il sostentamento nei casi di malattia e infortunio, e nell'età avanzata, alle condizioni previste dalla legge. Ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l'integrità della persona.

8. Chiunque sia oggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro può rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di assistenza, per vedere rispettati i propri diritti e poter adempiere alle proprie mansioni nel rispetto della dignità umana.

9. Cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche. I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno. È punita ogni mutilazione del corpo, non dovuta a esigenze mediche, da chiunque provocata.

10. L'Italia è impegnata perché tutti possano fruire di una abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia e a costi ragionevoli. Chi si trovi in stato di bisogno, o sia costretto a subire costi eccessivi per la propria abitazione, può rivolgersi alle autorità pubbliche o alle associazioni sindacali per ricevere assistenza e ottenere il rispetto dei propri diritti.

DIRITTI SOCIALI. SCUOLA, ISTRUZIONE, INFORMAZIONE.

11. I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni.

12. L'insegnamento è diretto alla formazione della persona e promuove la conoscenza dei diritti fondamentali e l'educazione alla legalità, le relazioni amichevoli tra gli uomini, il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente. Anche per favorire la condivisione degli stessi valori, la scuola prevede programmi per la conoscenza della storia, della cultura, e dei principi delle tradizioni italiana ed europea. Per un insegnamento adeguato al pluralismo della società è altresì essenziale, in una prospettiva interculturale, promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie.

13. La scuola promuove la conoscenza e l'integrazione tra tutti i ragazzi, il superamento dei pregiudizi, e la crescita comune dei giovani evitando divisioni e discriminazioni. L'insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni religiose o ideali dei ragazzi e delle famiglie e, a determinate condizioni, prevede corsi di insegnamento religioso scelti volontariamente dagli alunni o dai loro genitori.

14. Sulla base degli stessi valori, spetta anche ai mezzi d'informazione favorire la conoscenza dell'immigrazione, delle sue componenti culturali e religiose, contrastando pregiudizi e xenofobie. Il loro ruolo è essenziale per diffondere un pluralismo culturale rispettoso delle tradizioni e dei valori basilari della società italiana.

15. È garantito il diritto di enti e privati di istituire scuole o corsi scolastici, purché non discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali, e assicurino un insegnamento in armonia con i principi generali dell'istruzione, e i diritti umani che spettano alle persone. Ogni tipo di insegnamento, comunque impartito a livello pubblico o privato, deve rispettare le convinzioni di ciascuno e tendere a unire gli uomini anziché a dividerli.

FAMIGLIA, NUOVE GENERAZIONI.

16. L'Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e considera l'educazione familiare strumento necessario per la crescita delle nuove generazioni.

17. Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struttura monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L'Italia proibisce la poligamia come contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi affermati dalle istituzioni europee.

18. L'ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della vita associativa. Base dell'unione coniugale è la libertà matrimoniale che spetta ai giovani, e comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini.

19. L'Italia tutela la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità, che si realizza anche nell'incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali. Il principio di eguaglianza non è conciliabile con le pretese di separare, a motivo dell'appartenenza confessionale, uomini e donne, ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nell'espletamento delle attività lavorative.

LAICITÀ E LIBERTÀ RELIGIOSA.

20. L'Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva. La libertà religiosa è riconosciuta ad ogni persona, cittadino o straniero, e alle comunità religiose. La religione e la convinzione non possono essere motivo di discriminazione nella vita sociale.

21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse. L'Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza. La Costituzione prevede accordi tra Stato e confessioni religiose per regolare le loro specifiche condizioni giuridiche.

22. I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. È esclusa ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque motivata dalla religione. La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno, ed unica è la giurisdizione dei tribunali per chi si trovi sul territorio italiano.

23. La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, o di non averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla convincendo gli altri,

di unirsi in organizzazioni confessionali. È pienamente garantita la libertà di culto, e ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e con i diritti degli altri.

24. L'ordinamento tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in materia religiosa, e proibisce l'offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone. Per la legge dello Stato, la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo alla celebrazione del matrimonio.

25. Movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l'Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisione degli esseri umani.

26. In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri.

L'impegno internazionale dell'Italia.

27. In coerenza con questi principi l'Italia svolge nel mondo una politica di pace e di rispetto di tutti i popoli, per promuovere la convivenza tra le nazioni, per sconfiggere la guerra e il terrorismo. L'Italia è impegnata in campo internazionale per tutelare le ricchezze di vita e di ambiente del pianeta.

28. L'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, le armi di distruzione di massa, e ogni forma di tortura o di pene degradanti per la dignità umana. Essa condanna l'antisemitismo, che ha portato al genocidio del popolo ebraico, e ogni tendenza razzista che vuole dividere gli uomini e umiliare i più deboli. L'Italia rifiuta tutte le manifestazioni di xenofobia che si esprimono di volta in volta nella islamofobia o in pregiudizi verso popolazioni che vengono da altre parti del mondo.

29. Insieme agli altri Paesi europei, l'Italia ha abolito la pena di morte e lavora nelle sedi internazionali perché sia abrogata nel resto del mondo. L'abolizione della pena di morte costituisce un traguardo di civiltà che fa prevalere il rispetto della vita sullo spirito di vendetta.

30. L'Italia è impegnata a risolvere pacificamente le principali crisi internazionali, in particolare il conflitto israelo-palestinese che si trascina da tanto tempo. L'impegno dell'Italia è da sempre a favore di una soluzione che veda vivere insieme i popoli della regione, in primo luogo israeliani e palestinesi nel contesto di due Stati e due democrazie.

31. Insieme agli altri Paesi europei, l'Italia agisce a livello internazionale per promuovere ovunque il rispetto della dignità e dei diritti umani, e per favorire l'affermazione della democrazia politica, come forma di Stato che consente la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica e il rispetto crescente dei diritti della persona.

Roma, 23 aprile 2007

07A05324

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 2007.

Conferimento, al dott. Giuseppe Fugaro, della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori attualmente pendenti presso l'Ufficio periferico di Milano dell'Ispettorato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressioni frodi è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali:

direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2005 con il quale si è provveduto alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita:

«Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il proprio decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003 di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) della delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, nelle materie, con i criteri ed i limiti ivi indicati;

Visto il proprio decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale — ritenuta l'opportunità di procedere all'accentramento presso l'Amministrazione centrale della potestà sanzionatoria amministrativa — ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato è stata conferita la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le sole contestazioni redatte e pervenute entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto prot. n. 40049 del 2 febbraio 2006, con il quale — a seguito della revisione degli uffici periferici dell'Ispettorato operata con il citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2005 — è stata conferita ai direttori di detti uffici la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005;

Rilevato che, con il citato decreto prot. n. 40049 del 2 febbraio 2006, al dott. Gianfranco Amerio, direttore dell'ufficio periferico di Milano di questo Ispettorato, è stata conferita la delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, limitatamente alle trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza del suddetto Ufficio, per le contestazioni ed entro i limiti nello stesso decreto indicati;

Considerato il notevole arretrato attualmente esistente in materia sanzionatoria presso l'Ufficio periferico di Milano di questo Ispettorato;

Ritenuto necessario adottare le iniziative più idonee al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori pendenti presso il citato Ufficio;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire al dott. Giuseppe Fugaro, dirigente in servizio presso l'amministrazione centrale di questo Ispettorato, la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'Ufficio periferico di Milano relativamente a tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori ancora pendenti presso il citato Ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Fino alla data del 31 dicembre 2007, il dott. Giuseppe Fugaro è delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'Ufficio periferico di Milano di questo Ispettorato relativamente a tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori ancora pendenti presso il citato Ufficio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2007

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

07A05301

DECRETO 5 giugno 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela vini DOC «Brindisi» e «Squinzano», in Brindisi, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 26 luglio 2005 dal Consorzio di tutela vini DOC «Brindisi» e «Squinzano», costituito per la tutela dei vini DOC «Brindisi» e «Squinzano», con sede in Brindisi, presso la Camera di commercio, via Bastioni Carlo V n. 4, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 26 luglio 2005 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della Camera di commercio di Brindisi n. 5383 del 27 aprile 2007 con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela vini DOC «Brindisi» e «Squinzano», con sede in Brindisi, presso la Camera di commercio, via Bastioni Carlo V n. 4, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 26 luglio 2005.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini DOC «Brindisi» e «Squinzano» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela vini DOC «Brindisi» e «Squinzano» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05279

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», in Cittanova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cittanova (Reggio Calabria), costituita in data 3 agosto 1988 con atto a rogito del notaio dott. Scordamaglia Domenico di Vibo Valentia (Catanzaro) REA n. 111541, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Campisi Francesco, nato a Cosenza il 21 novembre 1967 con studio in Rende (Cosenza), piazza Martin Luther King n. 10 (Complesso Metropolis), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05247

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopfin Service - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coopfin Service - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 07822580580) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Ostia Lido (Roma), piazza Giuliano della Rovere n. 4, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05248

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Multi Service - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 dicembre 2006, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Multi Service - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Taranto (codice fiscale 02103670739) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e l'avv. Stefania Napolitano, nata a Martina Franca (Taranto) il 22 dicembre 1977, ivi domiciliata in via Orazio Flacco, n. 129, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05255

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Matera.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2007 con la quale la giunta provinciale della provincia di Matera designa la dott.ssa Antonietta Giacoia consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Antonietta Giacoia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Matera;

Decreta:

La dott.ssa Antonietta Giacoia è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**GIACOIA Antonietta**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)	*1979 – in corso*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata Potenza 85100-Museo Nazionale Domenico Ridola- Matera*
• Tipo di azienda o settore	Istituto periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
• Tipo di impiego	A tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità	• Direttore amministrativo economico finanziario, Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso • Attività di coordinamento, direzione e gestione del personale, applicazione contratti collettivi leggi e disposizioni in materia di lavoro, consulenza giuridico-amministrativa, relazioni sindacali, attività di difesa in giudizio dell'amministrazione nelle controversie di lavoro, preparazione delle memorie difensive per l'Avvocatura dello Stato, partecipazione nelle commissioni di gara per gli appalti pubblici, redazione di protocolli d'intesa convenzioni bandi e disciplinari di gara, revisore dei conti in enti e fondazioni controllate dal ministero, collaborazione con la Corte dei Conti nell'attività istruttoria per l'accertamento del danno erariale, consulenza giuridico amministrativa per la direzione regionale dei beni culturali, responsabile del trattamento dei dati. • Attività di docenza negli Interventi di formazione del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	28 Aprile 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Bari Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto del lavoro, Diritto Sindacale, Direzione del Personale, Diritto penale del Lavoro, Diritto Comunitario del Lavoro, Sociologia del lavoro e delle Organizzazioni, Relazioni Industriali, Diritto del Pubblico Impiego, Diritto Internazionale del lavoro Economia del lavoro
• Qualifica conseguita	Specialista del lavoro con la votazione di 43/50
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Formazione specialistica
• Date (da – a)	*30 ottobre 2000*
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corte di Appello di Potenza

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Processo Civile, Processo Penale, Redazione di Pareri Giuridici
• Qualifica conseguita	Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	12.04.1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	*Università degli Studi Bari facoltà di Giurisprudenza*
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Costituzionale, Diritto amministrativo, Economia Politica, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Procedura Civile, Procedura Penale, Procedura Amministrativa.
• Qualifica conseguita	*Diploma di Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 102/110*
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Formazione superiore
• Date (da – a)	Dicembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Normativa sui contratti di lavoro
• Qualifica conseguita	Esperto
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	Dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Organizzazione e gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni
• Qualifica conseguita	Esperto
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	Luglio 1978
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	ITC A. Loperfido Matera
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Tecnica commerciale, ragioneria
• Qualifica conseguita	Diploma di ragioniere e perito commerciale con la votazione di 56/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

Altro

- Frequenza al Corso di Aggiornamento Professionale sull'Arbitrato conseguendo l'8.11.1997 l'idoneità all'iscrizione all'Albo Autoregolamentato degli Arbitri;
- Partecipazione al Seminario sulla riforma del contenzioso del lavoro svoltosi a Roma dal 15 al 17 novembre 2000 a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- **Corso on line con l'Università degli Studi di Torino "Introduzione agli studi di genere" maggio 2003;**
- **Corso "Le pari opportunità: comitato, gestione e finanziamento" SDA Bocconi dal 28 febbraio al 1 marzo 2005;**
- Corso di 125 ore di informatica di base presso l'Ageforma di Matera febbraio-giugno 2006;
- Partecipazione corso selettivo di 120 ore di formazione di esperti del contenzioso pubblico tenuto dall'Università degli Studi di Bari in collaborazione con il Formez e il Dipartimento della Funzione Pubblica. Al termine del corso, a seguito dell'esame finale sostenuto, sono stata iscritta nella lista della Camera Arbitrale Stabile della Regione Basilicata (tenuta dalla Direzione Regionale del Lavoro).
- **Idoneità al concorso per dirigente amministrativo** presso l'ASL n.5 di Montalbano Jonico

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	
PRIMA LINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUE	
	FRANCESE
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
	INGLESE
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	L'essere stata dal 1982 al 1990 componente della segreteria della F.P. CGIL di Matera, nonché responsabile dell'Ufficio Legale hanno fatto maturare in me buone capacità relazionali, sviluppatesi poi nel corso delle attività professionali. La mia formazione culturale e professionale, unita all'esperienza sindacale maturata e all'attività svolta come consigliere di parità, mi consente di interpretare la complessità dei contesti organizzativi ed i processi comunicativi che regolano i sistemi di relazione tra le persone; sono in grado di guidare un gruppo di lavoro e di gestire i conflitti nei rapporti interpersonali di gruppo. L'attività svolta dal 2002 in poi, qualità di Consigliere di Parità mi ha messo in contatto con gli ambienti più disparati e mi ha permesso di sviluppare la capacità d'ascolto. La lotta alle discriminazioni e la cura degli interessi generali sono i valori attorno a cui sono cresciuta.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	L'aver studiato le tecniche d'organizzazione aziendale, mi è stato di grande ausilio durante l'attività organizzativa delle risorse umane nella Soprintendenza. La capacità di gestione del tempo, delle risorse e dei mezzi a disposizione si sono poi potenziate grazie all'attività svolta presso la Soprintendenza, la CGIL e l'Ufficio della Consigliera di Parità che mi ha abituato a lavorare per obiettivi.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	Buona conoscenza di programmi applicativi operanti in ambienti Dos e Windows (Office, Works, Addobe, ecc.) Navigazione in Internet
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	Nomina con decreto del 28.10.2002 del Ministero del Lavoro a Consigliere di Parità effettiva per la Provincia di Matera. In tale qualità ho svolto le seguenti attività: Partecipazione in qualità di docente all'iniziativa di formazione sulle problematiche delle pari opportunità di genere nell'ambito del progetto PON Scuola- Misura 7 Azioni 1-3 organizzata dall'Istituto di Istruzione Superiore "I Morra" di Matera Partecipazione in qualità di docente al seminario *"La globalizzazione e il lavoro femminile"* presso il Liceo Classico di Gioia del Colle (BA) ad aprile 2003

it

Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno organizzato dal Comune di Montalbano Jonico sulle azioni positive per l'imprenditoria femminile;

Partecipazione al Convegno Nazionale "Mercato del Lavoro Conciliazione, Governance, lo sviluppo dell'occupazione femminile tenuto a Lecce il 24 e 25 febbraio 2003;

Partecipazione al Convegno organizzato dalla Fondazione Adecco per le pari opportunità "Donne e mercato del lavoro: esperienze a confronto"

Partecipazione al Seminario Internazionale "Valutazione di genere della programmazione dei Fondi Strutturali" svoltosi a Palermo dal 13 al 14 novembre 2003

Partecipazione al Primo Forum Europeo delle Pari Opportunità Aspasia svoltosi a Venezia dal 15 al 17 novembre 2003;

Partecipazione al Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro per l'elaborazione di linee guida in materia di "Discriminazioni di genere individuali e collettive – azioni in giudizio – anno 2003-2004;

Partecipazione ai seminari di aggiornamento tenuti dall'ISFOL a Lamezia Terme maggio 2004 e a Napoli settembre 2004 sulla riforma del mercato del lavoro in un'ottica di genere;

Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Internazionale progetto Equal "Net socialità" Donne e mercato del lavoro, tenuto a Matera il 2.10.2004;

Partecipazione in qualità di relatrice alla giornata di studio e lavoro Sapere per Governare "Parità di Rappresentanza dagli statuti alla costituzione europea" svoltosi a Scanzano Jonico il 7.11.2004.

Partecipazione, in qualità di relatrice, alla Conferenza Lancio 24 gennaio 2005 "Donne in proprio: la rete per le pari opportunità" nell'ambito del progetto di azioni positive "Sviluppo e sperimentazione di metodologie di sistema per favorire il consolidamento delle imprese femminili entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro" promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro- nell'ambito della legge 125/91 ed attuato dalla società Centro servizi S.r.l. in partenariato con la Confartigianato A.S.A.A. Provinciale di Matera;

Partecipazione al Seminario di sensibilizzazione su "Pari opportunità di genere evoluzione ed impatto della Programmazione Comunitaria 2000-2006" organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità il 25.01.2005;

Partecipazione, in qualità di esperta, al nucleo di valutazione dei progetti PON Annualità 2005/2006 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Misura 7 "Sostegno all'Orientamento e sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e di promozione dell'imprenditorialità femminile" "Iniziative di orientamento e di rimotivazione allo studio per favorire l'inserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro";

Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno "La flessibilità e la formazione per una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita", organizzato dall'ASAA Confartigianato di Matera il 29 aprile 2005;

Organizzazione della Mostra Fotografica "Con occhio di donna", promossa dalla Consigliera di Parità della provincia di Potenza ed inaugurata a Matera presso Mediateca – Biblioteca Provinciale- il 15 aprile 2005, alla presenza degli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "I.Morra;

- Partecipazione al Convegno "Il ruolo delle donne nei processi di sviluppo dell'artigianato artistico" 29 giugno 2005 promosso dagli assessori alle attività produttive di Matera e Potenza e dalle Consigliere di Parità di Matera e Potenza;

- Attività formativa svolta in favore del Liceo Classico Emanuele Duni, nell'ambito del PON Scuola Misura 7 Modulo 2 Orientamento di Genere –Settembre-Ottobre 2005;

- Attività formativa svolta in favore dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Adriano Olivetti" di Matera, nell'ambito del PON Scuola Misura 7 "Formazione in servizio sulle pari opportunità di genere" –Storia delle donne e dei movimenti femminili in Italia- I diritti delle donne come diritti umani, fasi e fonti sopranazionali della tutela-l'assetto normativo delle pari opportunità- Febbraio-Marzo 2005;

- Partecipazione al Seminario illustrativo dell'Avviso Pubblico n.5/2005 POR Basilicata "Sostegno alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa- Settembre 2006 organizzato con le associazioni datoriali della provincia di Matera;

- Partecipazione, in qualità di docente, al progetto "Azioni Positive per la parità uomo-donna presso la Camera di Commercio di Matera, con attività formativa di 48 ore da aprile 2005 a giugno 2005, approfondimento, con n.17 lavoratrici, di 4 aree tematiche:

- -"Dalla tutela differenziata alla tutela paritaria, il lavoro delle donne nella legislazione italiana e nelle previsioni contrattuali";

- -Concetto di azioni positive. Le tipologie di azioni positive nel pubblico impiego";

- -"Dallo stereotipo di genere al recupero ed affermazione della propria identità. Persona e professione, come rendere l'organizzazione più attenta ai bisogni delle donne";

- -Sviluppo delle capacità relazionali e gestionali: peculiarità del managment al femminile".

- Organizzazione del Seminario Informativo del Programma Obiettivo 2005 Azioni Positive Legge 125/91 -10 Novembre 2005-

- Partecipazione al Seminario "Le pari Opportunità: una risorsa per le Politiche territoriali" organizzato dal Formez a Potenza il 13 dicembre 2005.

- Attività di docenza presso l'Istituto Isabella Morra di Matera nel progetto "La Musica per la donna: tecnico di Hard Disk Recording" nell'ambito del PON La scuola per lo sviluppo aprile 2006;

- Attività di docenza presso il Liceo Ginnasio Statale E. Duni di Matera nel progetto "Archeologia e Ambiente" Musura 7 PON scuola per lo sviluppo maggio 2006;

- Da gennaio 2003 a tutt'oggi attività di consulenza alle persone discriminate nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e nel lavoro, nell'ambito dell'Ufficio di Consigliera di Parità

PATENTE O PATENTI — Patente di guida del tipo B, rilasciata nel 1980

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96.

Matera, 25 settembre, 2006

Firma Cutarelli Grazia

07A05242

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 23 aprile 2007.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2007, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalla associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalla emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della Radiotelevisione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2007, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda:

1) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;

2) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui ai citati punti 1) e 2), l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per il solo punto 2) almeno un dipendente.

2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2006 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv «approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.

3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, da sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2004 - 2006, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovrà essere suddivisa tra le regioni o province

oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'anno 2006, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

4. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del regolamento;

b) la dichiarazione e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del regolamento;

d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del regolamento;

e) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di seguito denominato «Ministero», non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata al regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2006.

10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati consulenza. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I menzionati organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste da citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

12. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo Unico della Radiotelevisione i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione del-

l'art. 4, comma 1, lettera *b),* nonché dall'art. 34, commi 1 e 2 del sopracitato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 340

07A05251

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2007.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 4785 presentato dalla Accorroni S.r.l. e Temenergy S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4785 presentato dalla Accorroni S.r.l. e Temenergy S.r.l. così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 9 dicembre 2003;

Vista la nota dell'istituto San Paolo Imi S.p.A. del 20 aprile 2007, pervenuta in data 3 maggio 2007, protocollo n. 4167 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4785 presentato dalla Accorroni S.r.l. e Temenergy S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 4785 presentato dalla Accorroni S.r.l. e Temenergy S.r.l. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 256.361,00, e il credito agevolato è aumentato di euro 256.361,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4785

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4785 del 15/02/2001 Comitato del 25/01/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio, progettazione e prototipazione di macchina di trigenerazione di energia.

Inizio: 01/06/2001

Durata Mesi: 54

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Accorroni S.R.L.
OSIMO (AN)

TEMENERGY S.R.L.
San Giorgio di Mantova (MN)

• Costo Totale ammesso Euro 2.563.610,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.467.430,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.096.180,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 398.320,00	€ 509.690,00	€ 908.010,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.069.110,00	€ 586.490,00	€ 1.655.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.467.430,00	€ 1.096.180,00	€ 2.563.610,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	704.865,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.566.137,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla condizione posta dallo stesso istituto in sede di istruttoria, in particolare alla cointestazione del contratto in solido da parte delle due ditte richiedenti :TEMENERGY Srl e ACCORRONI Srl.

07A05300

DECRETO 4 giugno 2007.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) da realizzarsi nella regione Lombardia. (Decreto n. 816/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla regione Lombardia, in data 22 dicembre 2003, che ha individuato nelle biotecnologie, nell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel territorio economico della Lombardia;

Visto l'Accordo di programma (di seguito denominato «Accordo»), sottoscritto il 19 luglio 2004 e registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2005, in materia di ricerca nel settore dei materiali avanzati e nel settore dell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Lombardia per il triennio 2004-2006;

Visto il predetto Accordo di programma che, in particolare, destina, per l'attuazione degli interventi relativi al settore dell'I.C.T., a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio 2004 del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, un importo pari a 11.000.000,00 di euro, di cui 8 milioni di euro, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e 3 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nella stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 (Specifiche iniziative di programmazione);

Ritenuta la opportunità di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di programma, alla adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 11 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico previsto dall'art. 5 del richiamato Accordo di programma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di

export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il MUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. La presenza in Lombardia di un esteso patrimonio di competenze tecnologiche e scientifiche, per alcuni settori attestato su livelli di eccellenza internazionale, sia nel sistema universitario che in quello dei centri di ricerca pubblici e privati, pone all'ente regione la sfida per divenire soggetto di animazione sul territorio e per diventare un interlocutore nei confronti del partenariato territoriale e di altre amministrazioni pubbliche allo scopo di portare a sistema le specializzazioni presenti.

5. Obiettivo prioritario diventa, perciò, la valorizzazione delle politiche di sostegno alla ricerca per rendere più adeguati ed efficaci i processi di trasferimento tecnologico nel complesso sistema delle imprese, favorendo un collegamento e un'integrazione diretta tra il mondo delle imprese e quello della ricerca finalizzata allo sviluppo e alla competitività del sistema Lombardia.

6. A tale scopo in data 22 dicembre 2003 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e la regione Lombardia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa individuando nelle biotecnologie, nell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche considerati di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel sistema economico della Lombardia, impegnandosi per la definizione di tre Accordi di programma in materia di ricerca: in data 22 marzo 2004 è stato stipulato quello per il settore delle biotecnologie.

7. Nell'ambito del predetto protocollo le parti si sono impegnate a definire, all'interno dei richiamati Accordi di programma, i relativi costi di attuazione, per un impegno di risorse complessive da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a euro 30.000.000,00 e da parte della regione Lombardia pari a non meno di euro 60.000.000,00.

8. In data 19 luglio 2004, il MIUR e la regione Lombardia hanno sottoscritto l'Accordo di programma, in materia di ricerca nel settore dei materiali avanzati e nel settore dell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) concordando la definizione e la realizzazione di specifiche iniziative di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, nel settore tecnologico delle attività riferite alla tematica dei materiali avanzati ed in quello delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (I.C.T.) considerati entrambi di interesse strategico per lo sviluppo delle posizioni di eccellenza ivi raggiunte dall'economia lombarda.

9. La regione Lombardia ha individuato il distretto tematico industriale delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (I.C.T.), definendo nel contempo le linee strategiche per una governance in grado di garantire e coordinare la partecipazione di tutte le forze produttive, scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio.

10. Elementi di particolare rilievo per giungere a tale individuazione distrettuale, che riconosce l'esistenza di una filiera industriale di ricerca di assoluta eccellenza non solo a livello nazionale, sono stati: il peso occupazionale delle divisioni produttive, la presenza di facoltà universitarie, di laboratori e centri di ricerca del settore, l'entità dell'export lombardo e la capacità brevettuale delle imprese.

11. Per strutturare un progetto di sostegno alla ricerca e di sviluppo per tale distretto, ad elevata tecnologia e di particolare rilevanza strategica, occorre incrementare il grado di innovatività delle imprese che ne fanno parte attraverso il trasferimento tecnologico e la diffusione delle innovazioni, con iniziative che promuovano il collegamento tra le imprese ed i centri tecnologici connessi con le università o con gli altri centri di ricerca nonché incentivando la presenza di ricercatori nelle imprese, al fine di impiegarne e valorizzarne le competenze tecniche e professionali ed estendere la possibilità di sfruttare il risultato della ricerca in maniera ottimale per lo sviluppo delle imprese coinvolte.

12. Ciò si realizzerà con la partecipazione delle aziende leader del settore, con il coinvolgimento attivo delle università e dei centri di ricerca nonché con l'intervento ed il sostegno anche economico di importanti attori esterni, in una interazione che porta ad agire congiuntamente pubblico e privato pur mantenendo ciascuno la propria autonomia.

13. La scelta dei settori di intervento si innesta sugli esiti del progetto regionale RISE (Ricerca, innovazione e sviluppo economico) che ha permesso di definire condivise priorità strategiche per un piano di intervento finalizzato alla crescita ed allo sviluppo tecnologico che, per il settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (I.C.T.) ha individuato le seguenti aree prioritarie: sviluppo di reti e piattaforme tecnologiche per l'integrazione produttiva in rete; interventi finalizzati a garantire la possibilità di realizzare transazioni commerciali on-line (e-commerce in senso stretto) B2B (business to business) e/o B2C (business to consumer), supportate da tutti i relativi aspetti logistico-

organizzativi (pagamenti sicuri, controllo qualitativo del processo etc.); interventi finalizzati a sviluppare l'integrazione relazionale con fornitori, clienti, banche, consumatori finali per un miglioramento sensibile di tutta la catena produttiva/distributiva e della qualità globale del prodotto/servizio offerto (e-business in senso lato, realizzabile anche con sistemi integrati di intranet/extranet); servizi di rete proposti da parte di qualificati centri di servizio pubblici e privati a favore delle PMI; processi di riqualificazione aziendale attivati dalle imprese puntando all'affermazione di modelli e-business che possano costituire uno stimolo imitativo e diffusivo all'insieme delle PMI.

14. Il MUR è titolare della gestione degli strumenti nazionali di intervento a sostegno della ricerca industriale. In particolare, attraverso le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), sulla base della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, reso operativo con decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, interviene a sostegno delle imprese nazionali che investono in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

15. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità del presente Accordo di programma, quota parte delle risorse annuali del FAR è apparsa utilmente destinabile ad iniziative coerenti con gli obiettivi dell'Accordo stesso, secondo le modalità in Accordo specificate.

16. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e la regione Lombardia, con il richiamato Accordo di programma, relativamente al settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (I.C.T.) hanno, tra l'altro, concordato:

a) di destinare un importo pari a 8 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999), nonché

b) di destinare 3 milioni di euro al sostegno di progetti di ricerca, nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000.

17. Attraverso tali progetti si intendono promuovere attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento dei sistemi produttivi locali della regione Lombardia, nonché di avviare un programma di sostegno a favore sia dello sviluppo di strutture di interfaccia sia di iniziative progettuali che migliorino il collegamento tecnico-scientifico tra i Centri di ricerca universitari (o Centri pubblici) e le imprese.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, comma 16.*a)*, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle tematiche sotto elencate:

Tema n. 1: ICT per la salute, ovvero applicazioni telematiche relative a homecare e applicazioni telematiche per integrare i diversi livelli di cura e sul territorio secondo il principio di continuità della cura.

Tema n. 2: Domotica, ovvero applicazioni telematiche relative a sistemi di sicurezza, di risparmio energetico e per lo sviluppo di interfacce-utente user-friendly.

Tema n. 3: Infomobilità e trasporti, ovvero applicazioni telematiche per gestione di flotte, logistica, intermodalità, ottimizzazione di servizi.

Tema n. 4: Wireless sensor networks, ovvero sviluppo di nuovi materiali, in particolare ottici, per sensoristica avanzata, per progettazione e prototipazione di reti per monitoraggio, in particolare per territori soggetti a rischi ambientali.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati di ricerca industriale conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di sviluppo precompetitivo, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità e sicurezza;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno all'atto dell'inizio delle attività di ricerca.

8. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7, ciascun progetto deve prevedere, tra i soggetti proponenti, la presenza, per almeno il 51% del costo totale del progetto stesso, di imprese di piccola e media dimensione, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 4.

Forme e misure del finanziamento

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca e di formazione di costo complessivo preventivato non inferiore a 500.000,00 euro e non superiore a 4.000.000,00 euro, con attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

3. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 8 milioni di euro, a valere sulle risorse FAR di cui al decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 (Specifiche iniziative di programmazione).

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della regione Lombardia, che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MUR d'intesa con regione Lombardia, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto (max 30 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, delle strutture universitarie, degli enti pubblici di ricerca e di altri centri di ricerca pubblici e privati, anche in ordine alle forma organizzative di coordinamento (max 25 punti);

c) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, in ordine ai risultati previsti dal progetto (max 30 punti);

d) capacità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti in Lombardia, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le

modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte in coerenza con gli indirizzi programmatici della regione Lombardia (max 10 punti);

e) grado di collegamento del progetto con le iniziative di cui al successivo art. 6 (max 5 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, sarà adeguatamente considerata anche l'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Progetti per nuove imprese

1. Al fine di favorire, nel settore dell'I.C.T. (tecnologie per l'informazione e la comunicazione) e nel territorio lombardo, la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 16.b), un importo di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse FAR di cui al decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 (Specifiche iniziative di programmazione), è destinato al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2.Ciascun progetto deve fare riferimento esclusivamente ad uno dei temi di cui al precedente art. 2.

3. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.

5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Lombardia. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.

6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilità, le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, integrando il Comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato art. con un rappresentante della regione Lombardia.

Art. 7.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati entro le ore 17.00 del 28 settembre 2007, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivo a partire dal 20 giugno 2007.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. I soggetti proponenti diversi dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, dovranno, in sede di presentazione della domanda, comprovare il proprio avvenuto inserimento nel sistema informatico regionale lombardo denominato Quality evaluation in science and tecnology for innovation opportunity (QuESTIO), secondo le modalità indicate al sito web www.questio.it

6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

8. La graduatoria finale, evase tutte le attività istruttorie, verrà definita entro e non oltre il 31 marzo 2008.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A05249

DECRETO 4 giugno 2007.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dei materiali avanzati, da realizzarsi nella regione Lombardia. (Decreto n. 817/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla regione Lombardia, in data 22 dicembre 2003, che ha individuato nelle biotecnologie, nell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel territorio economico della Lombardia;

Visto l'accordo di programma (di seguito denominato «Accordo»), sottoscritto il 19 luglio 2004 e registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2005, in materia di ricerca nel settore dei materiali avanzati e nel settore dell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Lombardia per il triennio 2004-2006;

Visto il predetto accordo di programma che, in particolare, destina, per l'attuazione degli interventi relativi al settore dei materiali avanzati, a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio 2004 del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, un importo pari a 11.000.000,00 di euro, di cui 8 milioni di euro, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e 3 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nella stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 (specifiche iniziative di programmazione);

Ritenuta la opportunità di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato accordo di programma, alla adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 11 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000;

Acquisito il parere positivo del comitato tecnico previsto dall'art. 5 del richiamato accordo di programma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il MUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. La presenza in Lombardia di un esteso patrimonio di competenze tecnologiche e scientifiche, per alcuni settori attestato su livelli di eccellenza internazionale, sia nel sistema universitario che in quello dei centri di ricerca pubblici e privati, pone all'ente regione la sfida per divenire soggetto di animazione sul territorio e per diventare un interlocutore nei confronti del partenariato territoriale e di altre amministrazioni pubbliche allo scopo di portare a sistema le specializzazioni presenti.

5. Obiettivo prioritario diventa, perciò, la valorizzazione delle politiche di sostegno alla ricerca per rendere più adeguati ed efficaci i processi di trasferimento tecnologico nel complesso sistema delle imprese, favorendo un collegamento e un'integrazione diretta tra il mondo delle imprese e quello della ricerca finalizzata allo sviluppo e alla competitività del sistema Lombardia.

6. A tale scopo in data 22 dicembre 2003 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e la regione Lombardia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa individuando nelle biotecnologie, nell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche considerati di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel sistema economico della Lombardia, impegnandosi per la definizione di tre accordi di programma in materia di ricerca: in data 22 marzo 2004 è stato stipulato quello per il settore delle biotecnologie.

7. Nell'ambito del predetto protocollo le parti si sono impegnate a definire, all'interno dei richiamati accordi di programma, i relativi costi di attuazione, per un impegno di risorse complessive da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a euro 30.000.000,00 e da parte della regione Lombardia pari a non meno di euro 60.000.000,00.

8. In data 19 luglio 2004, il MIUR e la regione Lombardia hanno sottoscritto l'accordo di programma, in materia di ricerca nel settore dei materiali avanzati e nel settore dell'I.C.T. (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione) concordando la definizione e la realizzazione di specifiche iniziative di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, nel settore tecnologico delle attività riferite alla tematica dei materiali avanzati ed in quello delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (I.C.T.) considerati entrambi di interesse strategico per lo sviluppo delle posizioni di eccellenza ivi raggiunte dall'economia lombarda.

9. La regione Lombardia ha individuato il distretto tematico industriale dei materiali avanzati, definendo nel contempo le linee strategiche per una governance in grado di garantire e coordinare la partecipazione di tutte le forze produttive, scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio.

10. Elementi di particolare rilievo per giungere a tale individuazione distrettuale, che riconosce l'esistenza di una filiera industriale di ricerca di assoluta eccellenza non solo a livello nazionale, sono stati: il peso occupazionale delle divisioni produttive, la presenza di facoltà universitarie, di laboratori e centri di ricerca del settore, l'entità dell'export lombardo e la capacità brevettuale delle imprese.

11. Per strutturare un progetto di sostegno alla ricerca e di sviluppo per tale distretto, ad elevata tecnologia e di particolare rilevanza strategica, occorre incrementare il grado di innovatività delle imprese che ne fanno parte attraverso il trasferimento tecnologico e la diffusione delle innovazioni, con iniziative che promuovano il collegamento tra le imprese ed i centri tecnologici connessi con le università o con gli altri centri di ricerca nonché incentivando la presenza di ricercatori nelle imprese, al fine di impiegarne e valorizzarne le competenze tecniche e professionali ed estendere la possibilità di sfruttare il risultato della ricerca in maniera ottimale per lo sviluppo delle imprese coinvolte.

12. Ciò si realizzerà con la partecipazione delle aziende leader del settore, con il coinvolgimento attivo delle università e dei centri di ricerca nonché con l'intervento ed il sostegno anche economico di importanti

attori esterni, in una interazione che porta ad agire congiuntamente pubblico e privato pur mantenendo ciascuno la propria autonomia.

13. La scelta dei settori di intervento si innesta sugli esiti del progetto regionale RISE (Ricerca, innovazione e sviluppo economico) che ha permesso di definire condivise priorità strategiche per un piano di intervento finalizzato alla crescita ed allo sviluppo tecnologico che, per il settore dei materiali avanzati, ha selezionato in particolare le seguenti aree tecnologiche come più promettenti:

materiali ceramici innovativi (compositi a matrice ceramica);

compositi a matrice metallica;

compositi a matrice polimerica;

materiali innovativi per componenti elettronici;

materiali micro e nano-strutturati.

14. Il MUR è titolare della gestione degli strumenti nazionali di intervento a sostegno della ricerca industriale. In particolare, attraverso le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), sulla base della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, reso operativo con decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, interviene a sostegno delle imprese nazionali che investono in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

15. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità del presente accordo di programma, quota parte delle risorse annuali del FAR è apparsa utilmente destinabile ad iniziative coerenti con gli obiettivi dell'accordo stesso, secondo le modalità in accordo specificate.

16. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e la regione Lombardia, con il richiamato accordo di programma, relativamente al settore dei materiali avanzati hanno, tra l'altro, concordato:

a) di destinare un importo pari a 8 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999), nonché

b) di destinare 3 milioni di euro al sostegno di progetti di ricerca, nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000.

17. Attraverso tali progetti si intendono promuovere attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento dei sistemi produttivi locali della regione Lombardia, nonché di avviare un programma di sostegno a favore sia dello sviluppo di strutture di interfaccia sia di iniziative progettuali che migliorino il collegamento tecnico-scientifico tra i Centri di ricerca universitari (o Centri pubblici) e le imprese.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, comma 16.*a)*, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle tematiche sotto elencate:

tema n. 1: leghe a memoria di forma e loro applicazioni.

tema n. 2: trattamenti superficiali al plasma per nobilitare fibre, legno e metalli oltre che polimeri;

tema n. 3: Materiali semiconduttori avanzati per fotovoltaico.

tema n. 4: materiali ceramici e relative tecnologie avanzate di lavorazione;

tema n. 5: nanostrutture e nanomateriali per applicazioni nella microelettronica e nella optoelettronica;

tema n. 6: nanoparticelle per applicazioni nel biomedicale e nell'imaging/diagnostica.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati di ricerca industriale conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di sviluppo precompetitivo, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità e sicurezza;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno all'atto dell'inizio delle attività di ricerca.

8. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7, ciascun progetto deve prevedere, tra i soggetti proponenti, la presenza, per almeno il 51% del costo totale del progetto stesso, di imprese di piccola e media dimensione, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 4.

Forme e misure del finanziamento

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca e di formazione di costo complessivo preventivato non inferiore a 1.000.000,00 di euro e non superiore a 4.000.000,00 di euro, con attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

3. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 8 milioni di euro, a valere sulle risorse FAR di cui al decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 (specifiche iniziative di programmazione).

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della Regione Lombardia, che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MUR d'intesa con Regione Lombardia, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto (max 30 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, delle strutture universitarie, degli enti pubblici di ricerca e di altri centri di ricerca pubblici e privati, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento (max 25 punti);

c) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, in ordine ai risultati previsti dal progetto (max 30 punti);

d) capacità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti in Lombardia, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione Lombardia (max 10 punti);

e) grado di collegamento del progetto con le iniziative di cui al successivo art. 6 (max 5 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il

punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, sarà adeguatamente considerata anche l'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Progetti per nuove imprese

1. Al fine di favorire, nel settore dei materiali avanzati e nel territorio lombardo, la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 16-*b)*, un importo di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse FAR di cui al decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 (Specifiche iniziative di programmazione), è destinato al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Ciascun progetto deve fare riferimento esclusivamente ad uno dei temi di cui al precedente art. 2.

3. La durata delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.

5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Lombardia. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.

6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilità, le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, integrando il Comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato art. con un rappresentante della Regione Lombardia.

Art. 7.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati entro le ore 17 del 28 settembre 2007, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivo a partire dal 20 giugno 2007.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. I soggetti proponenti diversi dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, dovranno, in sede di presentazione della domanda, comprovare il proprio avvenuto inserimento nel sistema informatico regionale lombardo denominato Quality Evaluation in Science and Tecnology for Innovation Opportunity (QuESTIO), secondo le modalità indicate al sito web www.questio.it.

6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

8. La graduatoria finale, evase tutte le attività istruttorie, verrà definita entro e non oltre il 31 marzo 2008.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A05250

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria durante la giornata del 21 maggio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per sciopero.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 21 maggio 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, con nota prot. n. 3565, del 17 maggio 2007, ha chiesto a questa Direzione regionale l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A05254

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di uno sciopero del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 21 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. Dip. 1/800 del 18 maggio 2007, e confermata con nota di pari prot. in data 22 maggio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. 3740 Div. Gab. del 18 maggio 2007, ha autorizzato la chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05256

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 14 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Caserta.

Motivazioni.

Con nota, inviata in data 9 maggio 2007 l'Ufficio ACI di Caserta segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del PRA, in data 14 maggio 2007, non avrebbero aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 23 maggio 2007 n. 26/2007, avendo avuto conferma dal medesimo Ufficio dell'avvenuta chiusura, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto relativamente agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 14 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05252

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca nel giorno 9 maggio 2007.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica da parte dell'Enel, dalle ore 11 a fine giornata lavorativa, con conseguente impossibilità di prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 29 maggio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A05253

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per l'intera giornata del 21 maggio 2007, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata del 21 maggio 2007 per sciopero del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota Prot. n. 644 – del 23 maggio 2007 – e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 24 maggio 2007 - Prot. n. 2350, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi .

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 maggio 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A05257

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro durante la giornata del 14 maggio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, in data 28 maggio 2007, ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 30 maggio 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A05287

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino il giorno 14 maggio 2007.

Motivazioni:

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino a causa di assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 14 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3068/APC/07 (14.4) del 15 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1022/2007 del 28 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05284

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria il giorno 14 maggio 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 14 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3070/APC/07 (14.4) del 15 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1018/2007 del 28 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05285

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti il giorno 14 maggio 2007.

Motivazioni:

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti a causa di assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 14 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3071/APC/07 (14.4) del 15 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1018/2007 del 28 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05286

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Maria SS. del Carmelo», in Floridia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita Maria SS. del Carmelo», con sede in Floridia (Siracusa).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05271

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS. Sacramento», in Cagliari

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita del SS. Sacramento», con sede in Cagliari.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05272

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Gesù e Maria», in Sortino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita Gesù e Maria», con sede in Sortino (Siracusa).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05273

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Maria SS. della Misericordia e Figliolanza», in Melilli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita Maria SS. della Misericordia e Figliolanza», con sede in Melilli (Siracusa).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05274

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita S. Sebastiano», in Predosa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita S. Sebastiano», con sede in Predosa (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05275

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita dell'Annunziata», in Solero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita dell'Annunziata», con sede in Solero (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05276

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita S. Michele», in Solero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita S. Michele», con sede in Solero (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05277

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita S. Bartolomeo», in Valenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la «Confraternita S. Bartolomeo», con sede in Valenza (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05278

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rinnovo delle abilitazioni ad alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreti del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

Ellisse S.r.l., Strada dei Ronchi, 29 - Torino;

Rina S.p.a., via Corsica, 12 - Genova;

Pro-Cert S.r.l., via Madrid, 12 - Sassuolo (Modena);

Ingegneria per l'Industria S.r.l., Viale Regina Margherita, 216 - Roma;

Tecnoprove S.r.l., via dell'Industria s.n. - Ostuni (Brindisi);

ICE - Istituto Certificazione Europea, via Garibaldi, 20 - Anzola Emilia (Bologna);

Modulo Uno S.p.a., via Cuorgnè, 21 - Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data 1° giugno 2007.

07A05270

Autorizzazione, all'organismo «CICPND - Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive», in Legnano, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione».

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 1° giugno 2007, l'organismo «CICPND - Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive» - via C. Pisacane n. 46 - Legnano (Milano) è autorizzato, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.3 dell'Allegato I del succitato decreto.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A05302

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Milano

Con decreto 19 aprile 2007, n. 325, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2007, reg. n. 5, foglio n. 34, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del colatore Lambro nel comune di Milano, distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 600 p.lla 47, foglio 627 p.lle 6, 26, 142, 143, 215, 216, 200, 204 ed al N.C.E.U. al foglio 627 p.lle 200, 204 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 giugno 2006 dall'Agenzia del territorio ufficio di Milano.

07A05280

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vestone

Con decreto 19 aprile 2007, n. 323, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2007, reg. n. 5, foglio n. 35, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo di un canale di derivazione del torrente Degnone nel comune di Vestone (Brescia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 7 p.lle 3784 e 3785 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 31 maggio 2006 dall'Agenzia del demanio filiale Lombardia sede di Milano.

07A05281

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Poggio Renatico

Con decreto 19 aprile 2007, n. 322, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2007, reg. n. 5, foglio n. 33, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'ex casa di guardia sita nel comune di Poggio Renatico (Ferrara) distinta nel catasto del comune medesimo al foglio 87 p.lle n. 32, 33, 59 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1 :2.000 rilasciato il 3 novembre 2005 dall'Agenzia del demanio filiale di Bologna il 3 novembre 2005.

07A05282

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Sesto Calende

Con decreto 19 aprile 2007, n. 324, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2007, reg. n. 5, foglio n. 36, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della Roggia Vetreria nel comune di Sesto Calende (Varese), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 16 p.lla 8584 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale Lombardia sede di Milano.

07A05283

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Purtyl»

Decreto n. 24 del 15 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PURTYL polvere solubile ad uso orale per polli, galline ovaiole, vitelli, suini e tacchini.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano) - via Mascagni, 6.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo in polietilene da 1 kg con misurino - A.I.C. n. 103868016;

sacchetto in poliestere/alluminio da 1 kg - A.I.C. n. 103868028;

busta in poliestere/alluminio - A.I.C. n. 103868030.

Composizione: 1,1 g di prodotto finito contiene:

principi attivi: Tilosina tartrato g 1,10 (pari a tilosina base g 1,00);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli e galline ovaiole, tacchini, suini, vitelli.

Indicazioni terapeutiche:

nei polli e galline ovaiole: trattamento della MCR (Malattia cronica respiratoria) e dell'enterite necrotica;

nei tacchini: trattamento della sinusite infettiva;

nei suini: trattamento della malattia respiratoria del suino sostenuta da Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multicida, della dissenteria suina e delle varie forme diarroiche sostenute da microrganismi sensibili alla tilosina;

nei vitelli: trattamento della polmonite e di tutte le forme respiratorie sostenute da micoplasmi e pasteurelle.

Tempi di attesa:

polli da carne: 3 giorni;

tacchini: 3 giorni;

uova: 0 giorni;

suini: 0 giorni;

vitelli (carne): 11 giorni.

Validità: validità ventiquattro mesi. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: trenta giorni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05245

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cidr-E C.M.»

Decreto n. 25 del 17 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario CIDR-E C.M., dispositivo intravaginale a rilascio controllato per vacche e manze.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: Dec International NZ Limited - 558 Te Rapa Road - PO BOX 20055 - Hamilton - New Zealand.

Responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.a. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 10 dispositivi - A.I.C. n. 103898019;

sacchetto da 1 dispositivo - A.I.C. n. 103898021.

Composizione: un dispositivo contiene:

principi attivi: progesterone 1,94 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine - vacche e manze.

Indicazioni terapeutiche: Cidr-E C.M. è indicato per:

il trattamento dell'anestro o del subestro post-partum;

la sincronizzazione degli estri in bovine ciclanti.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 0 giorni;

latte: 0 ore.

Validità: due anni, per il prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario della confezione multipla: sessanta giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cidr-E» nelle confezioni sacchetto da 10 dispositivi + flacone da 10 capsule - A.I.C. n. 102903010 e sacchetto da 1 dispositivo + flacone da 1 capsula - A.I.C. n. 102903022 - è revocata.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05243

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bogras»

Decreto n. 26 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario BOGRAS soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società Vetem S.p.a., nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello, 8.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml in vetro giallo - A.I.C. n. 103850018;

flacone da 250 ml in vetro giallo - A.I.C. n. 103850020;

flacone da 500 ml in vetro giallo - A.I.C. n. 103850032.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi:

Acetilmetionina 15 g;

Inositolo 3 g;

Cianocobalamina 0,1 g;

L-alanina 1,5 g;

L-arginina base 1,5 g;

L-treonina 1,5 g;

Acido L-glutammico 1,5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: controllo della chetosi subclinica e clinicamente manifesta nel periparto («transition cow»).

Tempi di attesa: carni e latte: 0 giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi. Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05244

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantasei società cooperative aventi sede nella regione Campania

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: Fax 06/43532299 - Tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOC.COOP.VA DI PROD. E LAVORO ERRE ESSE	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	05061700638	05/06/1986
2	LA VELA P.S.C.	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	03605790652	30/09/1999
3	COOPERATIVA SOCIALE DR. CLAUDIO TOZZI	OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)	CAMPANIA	03624290650	29/12/1999
4	COTRAPO SOC.COOP.VA PRODUZIONE E LAVORO	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	02798310658	27/02/1992
5	CONSETT	ANGRI (SA)	CAMPANIA	02895480651	14/06/1993
6	COOP. PROD. E LAVORO I.M.I.D.S.	SALERNO	CAMPANIA	03189820651	17/09/1996
7	COOP. CENTRO SERVIZI	SAN MARZANO SUL SARNO (SA)	CAMPANIA	03307250658	05/03/1997
8	RINASCITA AGRICOLA	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	01010560652	27/02/1975
9	COOPERATIVA EDILE PARCO LE FONTANELLE SOC.COOP.	CONTURSI TERME (SA)	CAMPANIA	02700220656	02/02/1991
10	COOPERATIVA 95 P.S.C.	SALA CONSILINA (SA)	CAMPANIA	01663570065	06/06/1995
11	INSIEME SI PUO' SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	NUSCO (AV)	CAMPANIA	02319940645	06/12/2002
12	SAN NICOLA SOC. COOP.VA DI LAVORO	CASERTA	CAMPANIA	01667150617	09/03/1987
13	COOPERATIVA SOCIALE VERDEAGRO SOC.COOP.TIPO B	SCAFATI (SA)	CAMPANIA	03732200658	02/12/2000
14	EDILCOOP SOC. COOP.VA DI PRODUZ E LAVORO	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01967780618	12/03/1991
15	SISMA SOC.COOP.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01837260619	20/03/1989
16	COOPERATIVA SANGIORGESE P.S.C.	S. GIORGIO LA MOLARA (BN)	CAMPANIA	01240460624	30/09/2001
17	STELLE FILANTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	BENEVENTO	CAMPANIA	01316740628	22/04/2004
18	C.S.M.M. COOP.SOCIALE MISERICORDIA MONTESARCHIO	MONTESARCHIO (BN)	CAMPANIA	01281690626	13/01/2003
19	S. LUCIA 98 P.S.C.	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	03405210653	16/02/1998
20	COOP. FALCO AUTOTRASPORTI	SALERNO	CAMPANIA	03276320656	17/03/1997
21	SOC.COOP. AGRICOLA PATRIA	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	00320320617	06/11/1975
22	COOPERATIVA SCHOENE	SCAFATI (SA)	CAMPANIA	03277740654	19/03/1997
23	MARINO SOCIETA' COOPERATIVA	CENTOLA (SA)	CAMPANIA	03861420655	05/01/2002
24	TECHWORLD - P.S.C.	SALERNO	CAMPANIA	03697460651	23/08/2000
25	AZIENDA AGRICOLA SILVO PASTORALE - S. ELMO	CAMPAGNA (SA)	CAMPANIA	02738480652	03/05/1991
26	ELIN STORE - P.S.C.	CENTOLA (SA)	CAMPANIA	03749930651	29/01/2001
27	NIRVANA - P.S.C.	CAVA DE' TIRRENI (SA)	CAMPANIA	03725860658	22/11/2000
28	MAGNA GRAECIA P.S.C.	SALERNO	CAMPANIA	03866800653	27/12/2001
29	COSTRUZIONI SALERNITANE - P.S.C.	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	03918440656	10/06/2002
30	AMBIENTE E VITA COOPERATIVA DI SERVIZI	CAMPAGNA (SA)	CAMPANIA	03489910657	12/11/1998
31	IL GABBIANO - P.S.C. SOCIALE	MAGLIANO VETERE (SA)	CAMPANIA	03593010659	24/09/1999
32	IL RISVEGLIO COOPERATIVA SOCIALE	SALERNO	CAMPANIA	04074430655	19/11/2003
33	MONTE VERDE- SOC. COOP. DI PRODUZ. E LAVORO	QUARTO(NA)	CAMPANIA	04147450631	05/05/1983
34	P. S. C.HAPPY BURGER	AVELLINO	CAMPANIA	02301370645	24/04/2002
35	CO.RA.DO. SOCIETA' COOPERATIVA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02066590619	18/12/1992
36	COOPERATIVA AGRICOLA VALLE VERDE	CERVINARA (AV)	CAMPANIA	01828970648	20/04/1991
37	C.E.R.I.S. PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	CAMPANIA	01212010621	01/12/2000
38	COMITES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	CAMPANIA	01055250623	01/07/1996
39	ALBATROS P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04012521219	27/04/2001
40	LA FIDELIS P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO	QUARTO (NA)	CAMPANIA	07505130638	21/09/1999
41	CO.ME.ED. SOC.COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03167480635	20/02/1980
42	CORREE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	TEANO (CE)	CAMPANIA	01758980617	06/04/1988
43	COOPERATIVA SOCIALE SARA 2000	MONTEMILETTO (AV)	CAMPANIA	02228340648	02/10/2000
44	ANIELLO MORLANDO SOC.COOP. AGRICOLA	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	80034690638	15/01/1960
45	STELLA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	02520101219	08/11/1991
46	M.D.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CAIVANO (NA)	CAMPANIA	03868801212	07/07/2000

07A05246

Approvazione della nuova modulistica connessa alla vigilanza sulle società cooperative

Si comunica che in data 12 aprile 2007 è stato emanato un decreto ministeriale con cui si modifica il decreto ministeriale 6 dicembre 2004, attuativo del decreto legislativo n. 220/2002, che disciplinava l'esercizio dell'attività di revisione nei confronti delle società cooperative, e la connessa modulistica.

Il decreto di cui sopra ed i relativi allegati sono reperibili presso il sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

07A05258

Trasferimento lotti di terreno industriale al Consorzio ASI di Potenza

Con decreto n. 152683 in data 28 febbraio 2007 « registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007 reg. 1 - Uff. 2º Controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico - foglio n. 357» è stato sancito il trasferimento in proprietà al Consorzio Asi di Potenza di 3 lotti industriali così denominati:

lotto n. 6 area ind.le di Vitalba (PZ) ubicato nel comune di Atella (PZ) mq. 8994

lotto n. 8 area ind.le di Vitalba (PZ) ubicato nel comune di Atella (PZ) mq. 12434

lotto n. 12 area ind.le di Tito (PZ) ubicato nel comune di Tito (PZ) mq. 26566

I suddetti lotti risultano catastalmente individuabili nel seguente modo:

lotto n. 6 foglio n. 45 particella n. 912

lotto n. 8 foglio n. 13 particella n. 558

lotto n. 12 foglio n. 45 particella n. 930

07A05261

Trasferimento lotti di terreno industriale al Consorzio ASI di Salerno

Con decreto n. 152739 in data 14 marzo 2007 «registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007 reg. 1 - Uff. 2º Controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico - foglio n. 356» è stato sancito il trasferimento in proprietà al Consorzio ASI di Salerno di 1 lotto industriale così denominato:

lotto n. 9 area di Buccino (SA) ubicato nel comune di Buccino (SA) mq. 22726

Il suddetto lotto risulta catastalmente individuabile nel seguente modo:

lotto n. 9 foglio n. 55 particelle nn. 543, 547, 553, 555.

Con decreto n. 152684 in data 28 febbraio 2007 «registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007 reg. 1 - Uff. 2º Controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico - foglio n. 355» è stato sancito il trasferimento in proprietà al Consorzio Asi di Salerno di 1 lotto industriale così denominato:

lotto n. 17 area di Buccino (SA) ubicato nel comune di Buccino (SA) mq. 20533. Il suddetto lotto risulta catastalmente individuabile nel seguente modo:

lotto n. 17 foglio n. 55 particelle nn. 544, 545, 553, 555.

07A05262 - 07A05263

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Efferalgan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1171 del 28 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EFFERALGAN, anche nella forma e confezione: «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse.

Titolare A.I.C.: Bristol - Myers Squibb S.a.r.l. con sede legale e domicilio in 3 Rue Joseph Monier 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Confezione: «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse.

A.I.C. n. 026608214 (in base 10) 0TD0LQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bristol - Myers Squibb S.a.r.l. sito in Avenue Des Pyrénées 979 Le Passage 47520 Francia (produzione e confezionamento); Bristol - Myers Squibb S.a.r.l. sito in Avenue Du Docteur Jean Bru 304, 47000 Agen Francia (controllo, rilascio e confezionamento).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: ipromellosa 45 mg; povidone 27 mg; croscarmellosa sodica 46 mg; cellulosa microcristallina 40 mg; gliceril beenato 3 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale anidra 1 mg; carminio indaco lacca alluminio 2,36 μg; agente filmante*;

composizione dell'agente filmante: ipromellosa; titanio diossido, glicole propilenico (Opadry oy-s-38901) 25 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 026608214 - «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 026608214 - «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05161

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cetirizina Merck Generics»

Estratto determinazione n. 511 del 4 giugno 2007

Medicinale: CETIRIZINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037713017/M (in base 10), 13YX3T (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037713029/M (in base 10), 13YX45 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037713031/M (in base 10), 13YX47 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713043/M (in base 10), 13YX4M (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713056/M (in base 10), 13YX50 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713068/M (in base 10), 13YX5D (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713070/M (in base 10), 13YX5G (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713082/M (in base 10), 13YX5U (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713094/M (in base 10), 13YX66 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713106/M (in base 10), 13YX6L (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713118/M (in base 10), 13YX6Y (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713120/M (in base 10), 13YX70 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 (10×10×1) compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713132/M (in base 10), 13YX7D (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 (50×1) compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713144/M (in base 10), 13YX7S (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713157/M (in base 10), 13YX85 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: cetirizina 10 mg come cetirizina dicloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, povidone K29/32, magnesio stearato. Rivestimento della compressa: talco, Opadry Y-1-7000, titanio diossido (E171), ipromellosa 5cP (E464), macrogol 400.

Produzione prodotto finito e rilascio dei lotti: McDermott Laboratories (t/a Gerard Laboratories) 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13, Irlanda.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Generics (UK) Limited - Station Close Potters Bar Hertfordshire - EN6 1TL (Regno Unito).

Confezionamento anche presso:

Generics UK Limited - Unit 2-5 Amor Way Letchworth Hertfordshire - SG6 1UG (Regno Unito);

Merck KGaA - Frankfurter Strasse 250 D-64293 - Darmstadt (Germania).

Indicazioni terapeutiche: adulti e adolescenti oltre i 12 anni: trattamento sintomatico della rinite allergica (stagionale e perenne), associata a congiuntivite allergica ed ad orticaria cronica idiopatica.

Bambini di 6-12 anni: trattamento sintomatico della rinite allergica (stagionale e perenne) edorticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713082/M (in base 10), 13YX5U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 89»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 3,92 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 6,47 euro).

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05206

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hexvix»

Estratto determinazione n. 512 del 4 giugno 2007

Medicinale: HEXVIX.

Titolare A.I.C.: Ge Healthcare S.r.l., via Galeno, 36 - 20126 Milano.

Confezioni:

85 mg polvere e solvente per soluzione per uso endovescicale kit 1 flaconcino in vetro di polvere da 10 ml e 1 flaconcino in vetro di solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 037598012/M (in base 10); 13VDTW (in base 32);

85 mg polvere e solvente per soluzione per uso endovescicale kit 1 flaconcino in vetro di polvere da 10 ml e 1 flaconcino in PP di solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 037598024/M (in base 10), 13VDU8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione endovescicale.

Composizione: ciascun flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: 85 mg di esaminolevulinato pari a 100 mg di esaminolevulinato cloridrato. Dopo la ricostituzione in 50 ml di solvente 1 ml di soluzione contiene 1,7 mg di esaminolevulinato pari a una soluzione contenente 8 mmol/L di esaminolevulinato;

eccipienti: polvere: nessuno. Solvente: sodio fosfato dibasico, potassio diidrogeno fosfato, sodio cloruro, acido cloridrico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

flaconcino polvere: Ben Venue Laboratories Inc. (USA);

flaconcino solvente: Fresenius Kabi Norge AS (Norvegia).

Assemblaggio e confezionamento finale: Orifice Medical AB (Svezia).

Rilascio dei lotti: Photocure ASA (Norvegia).

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Rilevamento del cancro della vescica, ad esempio, il carcinoma in situ, in pazienti con diagnosi o sospetto elevato di cancro della vescica basato, ad es., su cistoscopia di creening o risultati positivi agli esami citologici delle urine. La cistoscopia a fluorescenza con luce blu deve essere usata come aggiunta alla cistoscopia standard a luce bianca come guida per i prelievi bioptici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

85 mg polvere e solvente per soluzione per uso endovescicale kit 1 flaconcino in vetro di polvere da 10 ml e 1 flaconcino in PP di solvente da 50 ml

A.I.C. n. 037598024/M (in base 10), 13VDU8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05207

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiorfix»

Estratto determinazione n. 513 del 4 giugno 2007

Medicinale: TIORFIX.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Europe Ltd. - 29 Earlsfort Terrace - Dublin 2 Irlanda.

Confezioni:

100 mg capsule rigide adulti 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037518014/M (in base 10), 13SYPY (in base 32);

100 mg capsule rigide adulti 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037518026/M (in base 10), 13SYQB (in base 32);

100 mg capsule rigide adulti 100 (5×20) capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037518038/M (in base 10), 13SYQQ (in base 32);

100 mg capsule rigide adulti 500 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037518040/M (in base 10), 13SYQS (in base 32);

30 mg granulato per sospensione orale 10 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518053/M (in base 10), 13SYR5 (in base 32);

30 mg granulato per sospensione orale 16 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518065/M (in base 10), 13SYRK (in base 32);

30 mg granulato per sospensione orale 20 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518077/M (in base 10), 13SYRX (in base 32);

30 mg granulato per sospensione orale 30 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518089/M (in base 10), 13SYS9 (in base 32);

30 mg granulato per sospensione orale 50 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518091/M (in base 10), 13SYSC (in base 32);

30 mg granulato per sospensione orale 100 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518103/M (in base 10), 13SYSR (in base 32);

10 mg granulato per sospensione orale 10 bustine in carta/AL/PE prima infanzia;

A.I.C. n. 037518115/M (in base 10), 13SYT3 (in base 32);

10 mg granulato per sospensione orale 16 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518127/M (in base 10), 13SYTH (in base 32);

10 mg granulato per sospensione orale 20 bustine in carta/AL/PE prima infanzia;

A.I.C. n. 037518139/M (in base 10), 13SYTV (in base 32);

10 mg granulato per sospensione orale 30 bustine in carta/AL/PE prima infanzia;

A.I.C. n. 037518141/M (in base 10), 13SYTX (in base 32);

10 mg granulato per sospensione orale 50 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518154/M (in base 10), 13SYUB (in base 32);

10 mg granulato per sospensione orale 100 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518166/M (in base 10), 13SYUQ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: Racecadotril 100 mg;

eccipienti: polvere: lattosio, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale anidra;

capsula: ferro ossido giallo (E172), titanio diossido (E171), gelatina.

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Composizione per il 30 mg granulato per sospensione orale - bambini: ciascuna bustina contiene:

principio attivo: Racecadotril 30 mg;

eccipienti: saccarosio, silice colloidale anidra, poliacrilato dispersione 30% e aroma albicocca.

Composizione per il 10 mg granulato per sospensione orale - prima infanzia: ciascuna bustina contiene:

principio attivo: Racecadotril 10 mg;

eccipienti: saccarosio, silice colloidale anidra, poliacrilato dispersione 30% e aroma albicocca.

Produttore e controllore finale: Ferrer Internacional, S.A. - Gran Via Carlos III, 94 - 08028 Barcelona (Spagna),

oppure:

Sophartex 21, Rue de Pressoir - 28500 Vernouillet (Francia).

Rappresentante legale in Italia: Abbott S.p.a., Campoverde (Latina).

Indicazioni terapeutiche:

granulato per sospensione orale: trattamento sintomatico complementare della diarrea acuta nei neonati (di età superiore a 3 mesi) e nei bambini in concomitanza con la reidratazione orale e i consueti rimedi coadiuvanti, qualora si rivelino da soli insufficienti a controllare le condizioni cliniche;

capsule rigide: Tiorfix è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

100 mg capsule rigide adulti 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037518014/M (in base 10), 13SYPY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg capsule rigide adulti 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 037518026/M (in base 10), 13SYQB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg capsule rigide adulti 100 (5×20) capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037518038/M (in base 10), 13SYQQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg capsule rigide adulti 500 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037518040/M (in base 10), 13SYQS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

30 mg granulato per sospensione orale 10 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518053/M (in base 10), 13SYR5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

30 mg granulato per sospensione orale 16 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518065/M (in base 10), 13SYRK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

30 mg granulato per sospensione orale 20 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518077/M (in base 10), 13SYRX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

30 mg granulato per sospensione orale 30 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518089/M (in base 10), 13SYS9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

30 mg granulato per sospensione orale 50 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518091/M (in base 10), 13SYSC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

30 mg granulato per sospensione orale 100 bustine in carta/AL/PE - bambini;

A.I.C. n. 037518103/M (in base 10), 13SYSR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg granulato per sospensione orale 10 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518115/M (in base 10), 13SYT3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg granulato per sospensione orale 16 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518127/M (in base 10), 13SYTH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg granulato per sospensione orale 20 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518139/M (in base 10), 13SYTV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg granulato per sospensione orale 30 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518141/M (in base 10), 13SYTX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg granulato per sospensione orale 50 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518154/M (in base 10), 13SYUB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg granulato per sospensione orale 100 bustine in carta/AL/PE - prima infanzia;

A.I.C. n. 037518166/M (in base 10), 13SYUQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05208

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% con potassio cloruro 0,15% Baxter».

Estratto determinazione n. 514 del 4 giugno 2007

Medicinale: SODIO CLORURO 0,9% CON POTASSIO CLORURO 0,15% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni:

soluzione per infusione 20 sacche VIAFLO da 500 ml - A.I.C. n. 037312016/M (in base 10) 13LPJJ (in base 32);

soluzione per infusione 10 sacche VIAFLO da 1000 ml - A.I.C. n. 037312028/M (in base 10) 13LPJW (in base 32);

soluzione per infusione 20 sacche VIAFLO con porta alternativa da 500 ml - A.I.C. n. 037312030/M (in base 10) 13LPJY (in base 32);

soluzione per infusione 10 sacche VIAFLO con porta alternativa da 1000 ml - A.I.C. n. 037312042/M (in base 10) 13LPKB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 1,50 mg di potassio cloruro e 9 mg di sodio cloruro, Mmol/L: K^+:20 - Na^+:154 - Cl^-: 174 - 348 mOsm/L (circa) - pH: 4,5 - 7,0;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80, Lessines (Belgio);

Baxter Healthcare Ltd, Caxton Way, Thetford (UK);

Bieffe medital, Ctra de Biescas-Senegué, Sabinanigo (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

la soluzione per infusione Sodio Cloruro 0,9% con Potassio Cloruro 0,15% Baxter è indicata per la prevenzione e il trattamento della deplezione di potassio e/o dell'ipopotassiemia in condizioni che comportano una perdita di cloruro di sodio e acqua.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: soluzione per infusione 20 sacche VIAFLO da 500 ml - A.I.C. n. 037312016/M (in base 10) 13LPJJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: soluzione per infusione 10 sacche VIAFLO da 1000 ml - A.I.C. n. 037312028/M (in base 10) 13LPJW (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: soluzione per infusione 20 sacche VIAFLO con porta alternativa da 500 ml - A.I.C. n. 037312030/M (in base 10) 13LPJY (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: soluzione per infusione 10 sacche VIAFLO con porta alternativa da 1000 ml - A.I.C. n. 037312042/M (in base 10) 13LPKB (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rossitrol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1172 del 30 maggio 2007

Titolare A.I.C.: SANOFI-AVENTIS S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Codice fiscale 00832400154.

Medicinale: ROSSITROL.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026922031 - «bambini compresse dispersibili» 12 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 026922031 - «bambini 50 mg compresse dispersibili» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferplex Fol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1173 del 30 maggio 2007

Titolare A.I.C.: ITALFARMACO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330, 20126 - Milano - Codice fiscale 00737420158.

Medicinale: FERPLEX FOL.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025952045 - 10 flaconcini 15 ml;

varia in:

A.I.C. n. 025952045 - «40 mg/15 ml + 0,185 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rulid»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1174 del 30 maggio 2007

Titolare A.I.C.: GRUPPO LEPETIT S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Codice fiscale 00795960152.

Medicinale: RULID.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026727038 - «bambini compresse dispersibili» 12 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 026727038 - «bambini 50 mg compresse dispersibili» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Securgin»

Estratto determiazione AIC/N/V n. 1179 del 30 maggio 2007

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, cap. 50131 - codice fiscale 00395270481.

Medicinale: SECURGIN.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica di composizione in eccipienti, per eliminazione del magnesio stearato.

La composizione varia come di seguito specificato.

da:

una compressa contiene: eccipienti: amido di patata 8 mg; povidone 2,4 mg; acido stearico 0,8 mg; magnesio stearato 0 - 0,8 mg; biossido di silicio colloidale 0,8 mg; Dl-alfa-tocoferolo 0,08 mg; lattosio q.b. a 80 mg;

a:

una compressa contiene: eccipienti: amido di patata 8 mg; povidone 2,4 mg; acido stearico 0,8 mg; biossido di silicio colloidale 0,8 mg; Dl-alfa-tocoferolo 0,08 mg; lattosio q.b. a 80 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027436017 - «0,0150 mg + 0,020 mg compresse» 21 compresse;

A.I.C. n. 027436029 - «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 3 blister 21 compresse;

A.I.C. n. 027436031 - «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 6 blister 21 cpr.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027436017 - «0,0150 mg + 0,020 mg compresse» 21 compresse;

a: A.I.C. n. 027436017 - «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05168

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solmucol».

Con la determinazione aRSM - 41/2007-3003 del 1º giugno 2007; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: SOLMUCOL;

confezione: 028311064;

descrizione: «100 mg/5 ml sciroppo» flacone da 90 ml;

farmaco: SOLMUCOL.

confezione: 028311052;

descrizione: «100 mg/5 ml sciroppo» flacone da 180 ml.

Ditta titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., Passeggiata di Ripetta, 22 - Roma 00186.

07A05354

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Expose».

Con la determinazione aRSM - 42/2007-2802 del 1º giugno 2007; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: EXPOSE;

confezione: 028631024;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

farmaco: EXPOSE;

confezione: 028631012;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Eisai S.r.l., via dell'Unione Europea, 6/b - San Donato Milanese - 20097 Milano.

07A05355

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decoder Micoflu».

Con la determinazione aRSM - 43/2007-1626; del 1º giugno 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: DECODER MICOFLU;

confezione: 028407031;

descrizione: crema 100 g;

farmaco: DECODER MICOFLU;

confezione: 028407029;

descrizione: crema 50 g;

farmaco: DECODER MICOFLU;

confezione: 028407017;

descrizione: crema 20 g.

Ditta titolare A.I.C.: Hermal Kurt Hermann GmbH & Co. OHG Scholtzstrasse, 3 - Reinbek 21465.

07A05356

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Transact Lat».

Con la determinazione aRSM - 44/2007-11 del 1º giugno 2007; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: TRANSACT LAT;

confezione: 028741039;

descrizione: 5 cerotti medicati 40 mg.

Ditta titolare A.I.C.: The Boots Company P.L.C., Thane Road, 1 - Nottingham.

07A05357

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione, alla società Ferrarelle S.p.a., all'utilizzo di una nuova linea per contenitori in vetro per la produzione e vendita delle acque minerali denominate Ferrarelle-Santagata-Natià.

La scietà Ferrarelle S.p.a., con decreto n. 24 del 29 maggio 2007, dell'A.G.C. 12, settore 03 della Regione Campania, è stata autorizzata, per la produzione delle acque minerali «Ferrarelle-Santagata-Natia», all'utilizzo di una nuova linea per contenitori in vetro.

07A05291

REGIONE UMBRIA

Rilascio della concessione di acqua minerale denominata «Idrea», in comune di Gualdo Tadino, alla Idrea S.r.l.

Con determinazione dirigenziale n. 4860 del 25 maggio 2007 è stata accordata, ai sensi della l.r. n. 48/87 e successive modifiche e integrazioni., alla Idrea S.r.l. - con sede in Castelnuovo di Porto - 00060 - (Roma), Circonvallazione della Protezione Civile n. 8, c.f. 08519460581 e P.I. 02077881007 e domicilio eletto presso la Rocchetta S.p.A. a Gualdo Tadino (Perugia) loc. Madonna del Piano, la concessione di acqua minerale denominata «Idrea» della superficie di 290 ha, ricadente nel territorio del Comune di Gualdo Tadino, per la durata di anni venti e la quantità di 7 l/sec nei mesi di agosto, settembre e ottobre e di 12 l/sec nei restanti mesi dell'anno. È stata anche approvata la delimitazione e i relativi vincoli e divieti della zona di protezione igienico-sanitaria, della zona di tutela assoluta, della zona di rispetto ristretta e della zona di rispetto allargata.

07A05292

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoindicate imprese, già titolari di marchio di identificazione per metalli preziosi di cui alle norme sopra citate, hanno cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i punzoni in loro dotazione alla Camera di Commercio di Pisa che, riconosciutane la autenticità, ha provveduto al ritiro degli stessi per la successiva deformazione

Marchio	Denominazione	Sede
80 - PI	L'arte orafa di Monti Sergio	via Mascagni, 8 - Pisa
70 - PI	Armadillo S.r.l.	via S. Andrea, 6 - Pisa

Pertanto, con rispettive determinazioni n. 568 del 28 novembre 2006 e n. 224 del 23 aprile 2007 il segretario generale ha disposto la cancellazione delle imprese medesime dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento dei relativi marchi.

07A05264

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-137) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.